



**COMUNE DI RACCONIGI**  
**PROVINCIA DI CUNEO**

**COPIA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE**  
**DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 50**

**OGGETTO :**

RICONOSCIMENTO DELLO STATO DI INDIGENZA UTILE PER L'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA SPESA SANITARIA ANNO 2015. APPROVAZIONE CRITERI.

L'anno **duemilaquindici**, addì **dieci**, del mese di **marzo**, con inizio seduta alle ore **20** e minuti **30**, nella solita sala delle riunioni, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano presenti/assenti, alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto, i seguenti Amministratori in carica:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
<b>Gianpiero BRUNETTI</b>	Sindaco	X	
<b>Andrea G. BELTRANDO</b>	Assessore	X	
<b>Giacomo ROSSO</b>	Assessore	X	
<b>Melchiorre CAVALLO</b>	Assessore	X	
<b>Enrico MARIANO</b>	Assessore	X	
<b>Totale</b>		<b>5</b>	

Il Signor **Gianpiero BRUNETTI**, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza

Partecipa il Dr. **FLESIA CAPORGNO dott. Paolo**, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

**IL PRESIDENTE**

Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**G.C. n. 50 del 10.03.2015: Riconoscimento dello stato di indigenza utile per l'esenzione dalla spesa sanitaria per l'anno 2015 – Approvazione criteri.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Su relazione e proposta del Presidente;

Vista la riforma del DPCM 5.12.2013, n. 159 dopo il Decreto 7 Novembre 2014, mediante il quale viene abrogato contestualmente il decreto legislativo 109/1998 ed i relativi decreti attuativi, con il quale venivano definiti i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, nei confronti di Amministrazione Pubbliche;

Richiamato il vigente “Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere”;

Richiamata, altresì, la deliberazione del C.C. n. 1 del 06.03.2015, con la quale venivano stabiliti, per l'anno 2015, il regolamento sull'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e norme sui controlli delle dichiarazioni sostitutive per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate;

Il provvedimento della Giunta della Regione Piemonte sopra indicato dispone che, a far data dal 1° gennaio 2008, tutti i cittadini residenti (senza limiti di età) possono beneficiare dell'esenzione dai ticket regionali sui farmaci se appartenenti a nuclei familiari il cui reddito complessivo riferito all'anno precedente sia inferiore a € 36.151,68;

Ritenuto, alla luce della compartecipazione della Regione Piemonte alla spesa farmaceutica, di esentare i cittadini indigenti solamente dalla spesa sanitaria;

Visto l'art. 32, comma 1° della Costituzione, che garantisce cure gratuite agli indigenti;

Dato atto che tale compito può essere ricompreso nell'ambito della più generali funzioni assistenziali attribuite ai commi dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616 e riconfermate dall'art. 9 della Legge 08.06.1990 n. 142;

Ritenuto di confermare, anche per l'anno 2015, i criteri già adottati con la deliberazione del C.C. n. /2015 sopra indicata, apportando le seguenti modifiche:

1. reddito annuo, calcolato secondo l'indicatore ISEE, non superiore a Euro 4.000,00 per nucleo familiare;
2. limite di reddito imponibile lordo del nucleo familiare non superiore ad Euro 19.000,00;

3. minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti degli organismi competenti, certificati dal Servizio Socio Assistenziale, senza tener conto del reddito ISEE del nucleo familiare;
4. situazioni di bisogno particolari e riferite a soggetti che presentino patologie comportanti una spesa sanitaria continuativa e non esentati dal Servizio Sanitario Nazionale. In questi casi la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai punti 1 – 2 - 8, specialmente per quanto riguarda gli esami diagnostici;
5. nel caso in cui il reddito ISEE del nucleo familiare sia pari a zero, o nel caso in cui il reddito da lavoro del nucleo familiare sia pari a zero, la domanda di esenzione di che trattasi viene sospesa in attesa di ricevere una relazione del servizio sociale che documenti la situazione economica – familiare del nucleo ed esprima il parere in merito all'eventuale concessione dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria; ricevuta la relazione ed in caso di parere positivo espresso da parte dei servizi sociali, la richiesta verrà evasa tramite determinazione assistenziale;
6. Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un soggetto colpito dalla crisi occupazionale, le richieste di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria verranno valutate dalla Giunta Comunale come previsto dalla Delibera G.C. n. 35 del 11.02.2009, con provvedimenti a favore dei lavoratori colpiti dalla suddetta crisi;
7. il richiedente o gli appartenenti al nucleo familiare dello stesso, per avere diritto all'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria non devono:
  - a. avere la piena proprietà di beni immobili (terreni o fabbricati) oltre alla casa di abitazione;
  - b. essere possessori, quale casa di abitazione, di un alloggio classificato catastalmente fra le categorie A1 – A7 – A8 – A9 – A10;
  - c. essere possessori di autovetture aventi più di 1400 CC di cilindrata, moto di cilindrata superiore ai 125 CC, immatricolate negli ultimi cinque anni;
  - d. condurre un tenore di vita incompatibile con lo stato di indigenza, accertabile anche attraverso indagini delegate alla polizia finanziaria;
  - e. essere possessori di caravan, autocaravan, imbarcazioni;
  - f. presentare riscontri oggettivi di capacità reddituale incompatibile con lo stato di indigenza, accertabile anche attraverso indagini delegate alla polizia finanziaria;
  - g. avere accumulato morosità nei confronti del Comune (delibera G.C. n. 259 del 17.06.2004 e s.m.i.) per un importo superiore a €.250.00; in tal caso la richiesta di

esenzione/riduzione potrà essere esaminata a condizione che la morosità venga saldata in un'unica soluzione o che il richiedente si impegni a saldarla mediante la sottoscrizione di un piano di rientro. Nel caso in cui il piano di rientro non venga rispettato, l'esenzione/riduzione verrà immediatamente sospesa;

- h. nel caso in cui il richiedente o un membro del suo nucleo familiare abbia rifiutato un alloggio di edilizia residenziale agevolata, sarà facoltà della Giunta valutare con relativa Delibera l'accoglimento o il respingimento della richiesta di esenzione.

Acquisito il parere favorevole, reso dal Dirigente, ai sensi dell'art.49 del Dec. Lgs. 267/2000;

Acquisito il parere favorevole di conformità amministrativa espresso dal Segretario Comunale, ai sensi della determinazione del Sindaco n. 8 del 02.04.2013;

Ad unanimità

### **DELIBERA**

- di prendere atto delle nuove disposizioni in materia di esenzione ticket sui farmaci adottate dalla Regione Piemonte;
- di esentare i cittadini indigenti solamente dalla spesa sanitaria per i motivi in premessa indicati;
- di recepire le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n. 11/2014 in premessa indicato e successive modificazioni ed integrazioni, determinando la situazione economica equivalente (ISEE) facendo riferimento alla dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo familiare per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, compilata e sottoscritta dal richiedente per il riconoscimento dello stato di indigenza utile per l'esenzione dalla spesa sanitaria;
- di stabilire i seguenti criteri per il riconoscimento dello stato di indigenza utile per l'esenzione della spesa sanitaria per l'anno 2015:
  1. reddito annuo, calcolato secondo l'indicatore ISEE, non superiore a Euro 4.000,00 per nucleo familiare;
  2. limite di reddito imponibile lordo del nucleo familiare non superiore ad Euro 19.000,00;
  3. minori in affidamento eterofamiliare e soggetti a provvedimenti degli organismi competenti, certificati dal Servizio Socio Assistenziale, senza tener conto del reddito ISEE del nucleo familiare.

4. situazioni di bisogno particolari e riferite a soggetti che presentino patologie comportanti una spesa sanitaria continuativa e non esentati dal Servizio Sanitario Nazionale. In questi casi la Giunta Comunale potrà valutare la possibilità di prescindere dal possesso dei requisiti di cui ai punti 1 – 2 - 8, specialmente per quanto riguarda gli esami diagnostici;
5. nel caso in cui il reddito ISEE del nucleo familiare sia pari a zero, o nel caso in cui il reddito da lavoro del nucleo familiare sia pari a zero, la domanda di esenzione di cui trattasi viene sospesa in attesa di ricevere una relazione del servizio sociale che documenti la situazione economica – familiare del nucleo ed esprima il parere in merito; ricevuta la relazione ed in caso di parere positivo espresso da parte dei servizi sociali, la richiesta verrà evasa tramite determinazione assistenziale;
6. nel caso in cui il richiedente o un membro del suo nucleo familiare abbia rifiutato un alloggio di edilizia residenziale agevolata, sarà facoltà della Giunta valutare con relativa Delibera l'accoglimento o il respingimento della richiesta di esenzione.

Preso atto inoltre dell'allegato 3 alla D.D. 5/2014 sopra specificata, nel quale al punto 5) *Verifiche istruttorie e controlli*, viene stabilito che i Comuni sono tenuti ad effettuare idonei controlli nel caso in cui sorgano fondati dubbi circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

Fatto proprio il criterio stabilito dalla Regione Piemonte che prevede, nel caso in cui il reddito dichiarato nella domanda di contributo risulti pari a zero ovvero il valore Isee dell'indicatore Isee risulti pari a zero, venga effettuata la verifica dell'effettiva situazione economica e sociale tramite i servizi sociali competenti per territorio, al fine di valutare l'inattendibilità della domanda presentata e la conseguente esclusione dal beneficio economico della stessa;

Considerato che, a norma del suddetto punto 5) dell'Allegato 3 alla D.D. 5/2014, gli Uffici competenti dovranno sottoporre a controllo il 20% delle domande valide e ammissibili al contributo avvalendosi del seguente criterio di scelta:

- per il 50% a controlli mirati a partire dalla domanda per la quale sia stato richiesto il contributo più elevato e proseguendo in ordine decrescente;
- per il restante 50% controlli a sorteggio;

Nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un soggetto colpito dalla crisi occupazionale, le richieste di esenzione dal pagamento della spesa sanitaria verranno valutate dalla Giunta Comunale come previsto dalla Delibera G.C. n. 35 del 11.02.2009, con provvedimenti a favore dei lavoratori colpiti dalla suddetta crisi;

7. il richiedente o gli appartenenti al nucleo familiare dello stesso, per avere diritto al riconoscimento dello stato di indigenza utile per la concessione dell'esenzione dal pagamento della spesa sanitaria non devono:
  - a. avere la piena proprietà di beni immobili (terreni o fabbricati) oltre alla casa di abitazione;
  - b. essere possessori, quale casa di abitazione, di un alloggio classificato catastalmente fra le categorie A1 – A7 – A8 – A9 – A10;
  - c. essere possessori di autovetture aventi più di 1400 CC di cilindrata, moto di cilindrata superiore ai 125 CC, immatricolate negli ultimi cinque anni;
  - d. condurre un tenore di vita incompatibile con lo stato di indigenza, accertabile anche attraverso indagini delegate alla polizia finanziaria;
  - e. essere possessori di caravan, autocaravan, imbarcazioni;
  - f. presentare riscontri oggettivi di capacità reddituale incompatibile con lo stato di indigenza, accertabile anche attraverso indagini delegate alla polizia finanziaria;
  - g. avere accumulato nei confronti del Comune (Del. G.C. n. 259 del 17.06.2004 e s.m.i.). In tal caso la richiesta di esenzione/riduzione potrà essere esaminata a condizione che la morosità venga saldata in un'unica soluzione o che il richiedente si impegni a saldarla mediante la sottoscrizione di un piano di rientro. Nel caso in cui il piano di rientro non venga rispettato, l'esenzione/riduzione verrà immediatamente sospesa;
8. in deroga a quanto disposto potrà venire riconosciuta l'esenzione della spesa sanitaria in riferimento a persone appartenenti a Ordini Religiosi aventi sede nel territorio racconigese ospiti per periodi determinati e alle dipendenze degli Istituti a stipendio zero;
9. Le domande di esenzione presentate da cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale e statale per l'esenzione ticket sanitario e farmaceutico non verranno ritirate dagli uffici comunali.
10. di provvedere con successivo provvedimento ad impegnare la spesa conseguente.

11. Alla richiesta di esenzione/riduzione andranno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti:

- Ultimo Cud-modello Unico in possesso del richiedente e degli altri componenti occupati lavorativamente facenti parte del nucleo familiare;
- Ultime tre buste paga ricevute dal lavoratore e dai componenti del nucleo familiare.

Ad unanimità la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma del Dec. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

BV

Letto, approvato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

F.to Gianpiero BRUNETTI

**IL SEGRETARIO**

F.to FLESIA CAPORGNO dott. Paolo

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)**

Il presente verbale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi e cioè dal 20/03/2015 al 3/04/2015 ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii

Il presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune il giorno 20/03/2015 festivo/di mercato oppure dal 20/03/2015 al 3/04/2015 senza seguito di opposizioni o ricorsi

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Paolo Flesia Caporgno

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Paolo Flesia Caporgno

---

E' copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Racconigi, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

( Dott. Paolo Flesia Caporgno)

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

- in data \_\_\_\_\_ , perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.);
- in data \_\_\_\_\_ , decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 nel combinato disposto con l'art. 32 della legge 89/2009 e ss.mm.ii.)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott. Paolo Flesia Caporgno

---